

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

proposte di modifica della Presidenza

Titolo I
*Primi adempimenti del Consiglio provinciale
ed elezione degli organi*

Capo I
Primi adempimenti del Consiglio provinciale

Art. 1
Prima seduta del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio si riunisce, per la prima seduta, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente della Provincia in carica a tutti i Consiglieri e gli Assessori, con lettera raccomandata.
3. omissis

2. L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente della Provincia in carica ~~a tutti i~~ ai Consiglieri e gli Assessori, ~~con lettera raccomandata~~.

Titolo II
Organi del Consiglio e loro attribuzioni

Capo 01
Rappresentanza di genere nel Consiglio

Art. 18 bis
Rappresentanza di genere nel Consiglio

1. Il Consiglio garantisce, per quanto possibile, la rappresentanza dei generi nella composizione del complesso degli organi previsti dai capi II e IV del titolo I e dal capo I bis di questo titolo.

Capo I
Ufficio di presidenza

Art. 19
Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale. Egli sovrintende all'attività del Consiglio e degli altri organi consiliari e assicura il buon andamento dei lavori facendo rispettare i regolamenti.
2. Il Presidente garantisce e tutela con imparzialità le prerogative ed i diritti dei Consiglieri e dei componenti la Giunta assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze.

2 bis. Il Presidente sovrintende, per quanto possibile, al rispetto della garanzia stabilita dall'articolo 18 bis della rappresentanza dei generi nella composizione del complesso degli organi previsti dai capi II e IV del titolo I e dal capo I bis di questo titolo.

3. Il Presidente esercita l'attività di disciplina e di impulso dei lavori consiliari. Convoca e presiede il Consiglio; ne programma i lavori e ne fissa l'ordine del giorno; apre e chiude le sedute; dà e toglie la parola; dirige e modera la discussione e, occorrendo, ne riassume i termini; indice le votazioni e ne proclama l'esito; pone le questioni procedurali; mantiene l'ordine esercitando i poteri che gli sono attribuiti dal regolamento; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

proposte di modifica della Presidenza

4. Il Presidente convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi; provvede all'esecuzione delle decisioni assunte da tali organi.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dei Presidenti delle commissioni e ne indirizza e coordina i lavori.
6. Il Presidente mantiene i rapporti con gli organi della Provincia. Rappresenta il Consiglio nelle relazioni con gli altri enti o istituzioni regionali, nazionali ed esteri.
7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'amministrazione del Consiglio. Sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio, amministra il patrimonio e gestisce il bilancio secondo la disciplina del regolamento di amministrazione e di contabilità.
8. Il Presidente del Consiglio esercita ogni altra funzione che le leggi e i regolamenti consiliari gli attribuiscono.

Capo III
Commissioni permanenti

Art. 25
Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti partecipano al procedimento di formazione delle leggi provinciali.
2. Le Commissioni istruiscono altresì gli atti sottoposti al loro esame ed esprimono i pareri loro richiesti. Nelle materie di loro competenza, possono svolgere indagini, presentare le relazioni o le proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste. Partecipano altresì, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla funzione di controllo in attuazione di mozioni o ordini del giorno approvati dal Consiglio.
3. Le materie di competenza delle Commissioni sono indicate nell'elenco allegato al regolamento.

2 bis. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, monitorano l'attuazione delle leggi provinciali e gli effetti delle politiche pubbliche, tenuto anche conto delle relazioni trasmesse dalla Giunta provinciale al Consiglio.

Capo IV
Autonomia funzionale e contabile del Consiglio

Art. 27
Bilancio del Consiglio

1. I progetti del bilancio preventivo, del suo assestamento, delle eventuali variazioni e del rendiconto generale sono deliberati dall'Ufficio di presidenza e sono sottoposti dal Presidente all'approvazione del Consiglio. Sui progetti viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi. I progetti sono accompagnati da una relazione illustrativa.
2. Spetta al Presidente l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio.
3. Un regolamento di amministrazione e di contabilità approvato dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di presidenza disciplina il bilancio preventivo ed il rendiconto generale del Consiglio, nonché la gestione delle entrate e delle spese.

4. Il bilancio è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet del Consiglio. Nel sito internet del Consiglio sono pubblicati, altresì, dati di sintesi del bilancio, con modalità tali da facilitarne la lettura e da consentire il confronto dei dati con quelli degli anni precedenti.

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

proposte di modifica della Presidenza

Art. 29
Personale e uffici del Consiglio

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e la pianta organica del personale del Consiglio sono determinati nel regolamento organico approvato dal Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. Sul progetto di regolamento organico e delle sue modificazioni viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
3. L'Ufficio di presidenza adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dipendente.
4. La struttura organizzativa del Consiglio con l'indicazione delle attribuzioni degli uffici è disciplinata da un apposito regolamento approvato dall'Ufficio di presidenza.

4. La struttura organizzativa del Consiglio, con l'indicazione delle attribuzioni degli uffici, è disciplinata da un apposito regolamento approvato dall'Ufficio di presidenza. **Le informazioni relative alla struttura organizzativa sono rese pubbliche nel sito internet del Consiglio.**

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

Art. 31
Pubblicità

1. I regolamenti di cui al presente capo e le loro modifiche sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.

proposte di modifica della Presidenza

Art. 31
Pubblicità dei regolamenti

1. I regolamenti ~~di cui al presente~~ **previsti da questo capo e le loro modifiche** sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione e **nel sito internet del Consiglio**.

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

Capo V
Pubblicità degli atti consiliari

Art. 33
Pubblicità dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa degli organi del Consiglio si informa ai principi di pubblicità, democratizzazione, semplificazione e partecipazione di cui alla normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sulla pubblicità degli atti.

2. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti

proposte di modifica della Presidenza

1. L'attività amministrativa degli organi del Consiglio si informa ai principi di pubblicità, democratizzazione, **trasparenza**, semplificazione e partecipazione di cui alla normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sulla pubblicità degli atti.

1 bis. Le deliberazioni aventi carattere generale e di contenuto organizzativo-amministrativo adottate dall'Ufficio di presidenza sono pubblicate nel sito internet del Consiglio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sulla pubblicità degli atti.

Art. 34
 *Pubblicità dell'attività normativa, di controllo
e di indirizzo politico*

1. In conformità al principio di pubblicità dell'attività istituzionale dei Consiglieri e degli organi politici, il Consiglio provinciale garantisce il diritto di accesso agli atti inerenti la funzione normativa, di controllo e di indirizzo politico.

1 bis. Il Presidente del Consiglio provinciale cura che l'informazione, la comunicazione e la documentazione istituzionale relativa all'attività dei Consiglieri sia prestata secondo criteri idonei a garantire un equilibrato trattamento di tutte le componenti politiche.

2. Il diritto di accesso si esercita attraverso la visione o l'acquisizione di copia dei documenti.

3. La richiesta di accesso è rivolta alla segreteria del Consiglio o agli altri uffici competenti. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso delle spese di riproduzione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza.

~~1. In conformità al principio di pubblicità dell'attività istituzionale dei Consiglieri e degli organi politici, il Consiglio provinciale rende pubblici garantisce il diritto di accesso agli atti inerenti la funzione normativa, di controllo e di indirizzo politico e informa sull'attività dei Consiglieri e degli organi consiliari, fatte salve le limitazioni strettamente necessarie per assicurare la riservatezza dei terzi.~~

1 bis. Il Presidente del Consiglio provinciale assicura che l'informazione, la comunicazione e la documentazione istituzionale relativa all'attività dei Consiglieri sia prestata secondo siano fatte con criteri idonei a garantire un equilibrato trattamento di tutte le delle componenti politiche e dei singoli Consiglieri.
Il comma 2 è abrogato

3. ~~La richiesta di accesso è rivolta alla segreteria del Consiglio e agli altri uffici competenti. Gli atti della funzione normativa, di controllo e d'indirizzo politico, e le informazioni sulla relativa attività, nonché gli atti relativi agli istituti di democrazia diretta sono resi disponibili nel sito internet del Consiglio, senza necessità di registrazione e con modalità che ne garantiscano la massima divulgazione e immediatezza di consultazione. Il~~

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

4. Il diritto di accesso è escluso o limitato, in conformità ai principi stabiliti dalla legge, a tutela della riservatezza o degli interessi di terzi. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza possono essere indicate le procedure e le modalità organizzative necessarie per assicurare il diritto di accesso.

5. Continua ad applicarsi la disciplina regolamentare specifica per gli atti del Consiglio o di organi consiliari espressamente indicati nel regolamento.

proposte di modifica della Presidenza

rilascio di una copia degli atti è subordinato al solo rimborso delle spese di riproduzione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza.

4. Il Consiglio provinciale rende pubbliche le leggi provinciali garantendo, in particolare, la loro pubblicazione nel sito internet del Consiglio, con modalità tali da facilitare la ricerca del testo vigente e dei documenti che lo attuano.

Il comma 5 è abrogato

Art. 34 bis

Documentazione, pubblicità e comunicazione telematica

1. Il Consiglio documenta e rende pubblica la sua attività anche con supporti e strumenti telematici.
2. Le comunicazioni ai Consiglieri e ai gruppi consiliari previste dal presente regolamento, nonché le comunicazioni dei Consiglieri e dei gruppi consiliari, possono avvenire per via telematica, anche in sostituzione della trasmissione cartacea dei documenti. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza si stabiliscono le caratteristiche e l'ambito di applicazione delle forme di comunicazione telematica.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'articolo 34 bis è abrogato (il suo contenuto è spostato nell'articolo 35)

Art. 35
Albo del Consiglio

1. Presso la sede del Consiglio provinciale è tenuto un apposito albo sul quale sono affissi a cura della segreteria del Consiglio o della segreteria delle Commissioni, ciascuna per il proprio ambito di competenza, gli avvisi di convocazione del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti dei gruppi, delle Commissioni permanenti e degli altri organismi interni eventualmente costituiti, nonché ogni altra comunicazione o notizia ritenuta utile per tenere al corrente i Consiglieri, la Giunta e i cittadini sull'attività del Consiglio.
2. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di presidenza sono riportate per oggetto in apposito elenco, a cura della segreteria del Consiglio, da esporre all'albo del Consiglio entro tre giorni dalla seduta e per la durata di almeno otto giorni consecutivi

Art. 35
Albo del Consiglio Atti di convocazione e comunicazioni

1. Gli atti di convocazione del Consiglio, della Conferenza dei presidenti dei gruppi, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni e degli altri organi consiliari e le comunicazioni ai Consiglieri, ai gruppi consiliari e alla Giunta provinciale sono trasmesse, a cura dei competenti uffici del Consiglio provinciale, per via telematica.
2. Le comunicazioni dei Consiglieri, dei gruppi consiliari e della Giunta provinciale sono trasmesse per via telematica, in base ai criteri approvati dall'Ufficio di presidenza. Tali criteri definiscono, altresì, i casi in cui è possibile la trasmissione della versione cartacea del documento.
3. Il Consiglio provinciale rende pubblici nel sito internet gli atti di convocazione del Consiglio, della Conferenza dei presidenti dei gruppi, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e degli altri organi consiliari, nonché ogni altra comunicazione o notizia ritenuta utile per tenere al corrente i Consiglieri, la Giunta e i cittadini sull'attività del Consiglio.

Art. 37
Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti per mezzo della segreteria delle stesse e previa intesa con il Presidente del Consiglio.

2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è diramato almeno cinque giorni prima della seduta. È in facoltà del Presidente della commissione di convocare la stessa inviando avvisi telegrafici almeno quarantotto ore prima della seduta.

3. L'avviso di convocazione è inviato, al loro domicilio, ai componenti e ai membri aggregati della Commissione e ai soggetti previsti dall'articolo 47. L'avviso di convocazione è inoltre depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e affisso all'albo del Consiglio.

4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio. Le Commissioni non si riuniscono di norma nelle stesse ore nelle quali sono riunite altre Commissioni; eccezionalmente, e solo per l'effettuazione di consultazioni o sopralluoghi, due Commissioni possono riunirsi nelle stesse ore purché nessun Consigliere sia componente di entrambe.

4 bis. Il Presidente del Consiglio dispone la revoca delle convocazioni delle Commissioni effettuate in violazione del comma 4 o in contrasto con le esigenze dei lavori consiliari.

2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è diramato almeno cinque giorni prima della seduta. È in facoltà del Presidente della commissione di convocare la stessa ~~inviando avvisi telegrafici in casi di necessità o urgenza~~ almeno quarantotto ore prima della seduta.

3. L'avviso di convocazione è inviato, ~~al loro domicilio~~, ai componenti e ai membri aggregati della Commissione e ai soggetti previsti dall'articolo 47. ~~L'avviso di convocazione è inoltre depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e affisso all'albo del Consiglio.~~

4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio. Le Commissioni ~~non si riuniscono di norma nelle stesse ore nelle quali sono riunite altre Commissioni; eccezionalmente, e solo per l'effettuazione di consultazioni e sopralluoghi, due Commissioni possono riunirsi nelle stesse ore purché nessun Consigliere sia componente di entrambe~~ se non hanno componenti effettivi in comune.

Art. 50

Svolgimento della discussione in Commissione

1. La discussione su ciascun oggetto è introdotta dal Presidente della commissione.

2. La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri e della Giunta, che su ciascun oggetto possono parlare complessivamente per non più di trenta minuti, fatta salva la disciplina prevista per fatto personale e per richiami al regolamento e all'ordine del giorno nonché, per i Consiglieri, quella prevista per la dichiarazione di voto e per i richiami all'ordine dei lavori o delle votazioni.

3. Agli effetti del presente regolamento, con il termine oggetto si intende ogni singolo punto, considerato complessivamente, dell'ordine del giorno.

4. La discussione è dichiarata chiusa quando nessuno chiede più di intervenire. Non è ammesso, neppure per fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

5. Le Commissioni presentano al Consiglio le relazioni e le proposte sugli oggetti loro deferiti, nonché le relazioni e le proposte che ritengano opportune nelle materie di loro competenza.

2. La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri e della Giunta, che su ciascun oggetto possono parlare complessivamente per non più di trenta minuti, fatta salva la disciplina prevista per fatto personale e per richiami al regolamento e all'ordine del giorno nonché, per i **Consiglieri** **componenti**, quella prevista per la dichiarazione di voto e per i richiami all'ordine dei lavori o delle votazioni.

Art. 56

Richieste di informazioni e chiarimenti

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono richiedere al Presidente della Provincia, agli Assessori e, su loro autorizzazione, ai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi dipendenti dalla Giunta, informazioni, notizie e documenti, oltretché la loro presenza in Commissione per fornire chiarimenti sugli oggetti in discussione o per riferire in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni, approvati dal Consiglio.
2. Le Commissioni possono inoltre richiedere informazioni, notizie e documenti al proponente di un disegno di legge.
3. Le Commissioni possono, qualora lo ritengano necessario, sentire su un determinato oggetto singoli Consiglieri o componenti la Giunta che presentino motivate domande scritte.

1. Le Commissioni, nelle materie di rispettiva competenza, possono chiedere informazioni, notizie e documenti al Presidente della Provincia e agli Assessori. Le Commissioni possono convocare il Presidente della Provincia, gli Assessori e, previa comunicazione al Presidente della Provincia, i dirigenti dei dipartimenti e dei servizi della Provincia, per chiedere chiarimenti sugli oggetti in discussione o in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni approvati dal Consiglio.

Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
testo vigente

proposte di modifica della Presidenza

Art. 57
Consultazioni e sopralluoghi

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono promuovere la consultazione degli enti, aziende e società alla cui gestione finanziaria la Provincia contribuisce in via ordinaria, degli altri enti pubblici, delle società, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, delle associazioni e dei gruppi di cittadini, che ne abbiano fatto richiesta, o di quelli che esse ritengano comunque utile sentire.

2. A tali fini, il Presidente della commissione sottopone alla Commissione un progetto di consultazioni corredato dal relativo calendario, compatibile con il calendario delle sedute e il programma dei lavori della Commissione.

2 bis. In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente della commissione, d'intesa con il vicepresidente, promuovere la consultazione dei soggetti di cui al comma 1.

3. Le Commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare sopralluoghi o comunque convocarsi fuori sede per lo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 1, ottenendo preventivamente il consenso del Presidente del Consiglio.

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono promuovere la consultazione degli enti, aziende e società alla cui gestione finanziaria la Provincia contribuisce in via ordinaria, degli altri enti pubblici, delle società, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, delle associazioni e dei gruppi di cittadini, che ne abbiano fatto richiesta, o di quelli che esse ritengano comunque utile sentire. **Nelle consultazioni le commissioni possono usare strumenti informatici o telematici.**

2 ter. **Per l'esame di disegni di legge organici e per lo svolgimento di indagini conoscitive le Commissioni possono avvalersi di tecnologie per la partecipazione, secondo le modalità indicate dal Presidente del Consiglio.**

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

proposte di modifica della Presidenza

Capo II
Funzionamento del Consiglio

Sezione I
Sedute del Consiglio

Art. 61
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 32, 48 e 49 bis dello statuto di autonomia.

2. Il Consiglio è convocato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 62 e in via straordinaria ai sensi dell'articolo 63 del presente regolamento.

3. L'avviso di convocazione è inviato, con lettera raccomandata, ai Consiglieri e agli Assessori, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della seduta.

3 bis. E' ammessa la convocazione con avviso telegrafico, inviato almeno quarantotto ore prima della seduta, esclusivamente nel caso delle riunioni previste dall'articolo 77, comma 4.

4. L'avviso di convocazione è inoltre depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e affisso all'albo del Consiglio.

3. L'avviso di convocazione è inviato, ~~con lettera raccomandata,~~ ai Consiglieri e agli Assessori, ~~al loro domicilio,~~ almeno cinque giorni prima della seduta.

3 bis. È ammessa la convocazione ~~con avviso telegrafico,~~ inviatae almeno quarantotto ore prima della seduta, esclusivamente nel caso delle riunioni previste dall'articolo 77, comma 4.

Il comma 4 è abrogato

Art. 64

Invio dell'ordine del giorno del Consiglio e sue modifiche

1. L'ordine del giorno del Consiglio è inviato ai Consiglieri e agli Assessori assieme all'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
3. La modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa dal Consiglio, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica, presenti in aula. La votazione è svolta per alzata di mano dopo l'intervento di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
4. La richiesta di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno può essere presentata all'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare all'esame di un altro punto dell'ordine del giorno. Ogni gruppo consiliare e ogni Consigliere appartenente al gruppo misto possono presentare una sola richiesta per tornata. Il Presidente valuta l'ammissibilità della richiesta con riferimento ad argomenti circa i quali sia acclarata l'urgenza di una discussione consiliare. Il Consiglio decide con votazione per scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quarti dei presenti, dopo l'intervento di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Al punto inserito con la procedura di cui al presente comma si applica la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 62 ter.

5. Il Presidente del Consiglio può ammettere, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, l'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno e la sua trattazione all'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare all'esame di un altro punto dell'ordine del giorno, in deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4. L'oggetto deve riguardare avvenimenti di estrema gravità ed importanza ed essere proposto da almeno tre Presidenti di gruppo. Il presente comma può essere applicato per una sola volta nell'ambito della medesima tornata e non può riguardare l'esame di disegni di legge o di regolamenti consiliari.

6. All'ordine del giorno inviato con l'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio può aggiungere, con un ordine del giorno suppletivo, nuovi oggetti maturati nel frattempo, sentendo la Conferenza dei presidenti dei gruppi. Tali oggetti non possono essere trattati prima che siano trascorse quarantotto ore dall'invio dell'ordine del giorno.

7. Al fine del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento o dalla legge, all'ordine del giorno inviato con l'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio può inserire, con un ordine del giorno suppletivo, nuovi oggetti relativi ad adempimenti istituzionali. Tali oggetti non possono essere trattati prima che siano trascorse ventiquattro ore dall'invio dell'ordine del giorno.

Art. 68

Apertura e chiusura delle sedute

1. La seduta è dichiarata aperta e chiusa dal Presidente.
2. Il Presidente, effettuato l'appello dei Consiglieri in doppia chiamata, dichiara aperta la seduta e comunica i nominativi di coloro che hanno comunicato l'assenza, le domande di congedo, i messaggi e le lettere che giudica di interesse rilevante e quant'altro reputa opportuno.
3. Il Presidente comunica che è messo a disposizione il processo verbale della giornata precedente o dell'ultima giornata di Consiglio e che su di esso possono essere presentate osservazioni, per iscritto, alla Presidenza entro la fine della seduta.
4. Il Presidente, prima di chiudere la seduta, chiede ai Consiglieri se vi siano osservazioni sul processo verbale della giornata precedente o dell'ultima giornata di Consiglio. Se non vi sono osservazioni il processo verbale si considera approvato senza votazione. Eventuali interventi sulle osservazioni non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dai segretari questori subito dopo l'approvazione ed è inserito nel resoconto integrale della seduta.
5. Il Presidente può svolgere commemorazioni ed illustrare avvenimenti di particolare importanza. Per gli stessi motivi può dare la parola, eccezionalmente, ai Consiglieri che ne fanno preventiva richiesta, per non più di cinque minuti.

4. Il Presidente, prima di chiudere la seduta, chiede ai Consiglieri se vi siano osservazioni sul processo verbale della giornata precedente o dell'ultima giornata di Consiglio. Se non vi sono osservazioni il processo verbale si considera approvato senza votazione. Eventuali interventi sulle osservazioni non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dai segretari questori subito dopo l'approvazione ed è ~~inserito nel resoconto integrale della seduta~~.

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

proposte di modifica della Presidenza

6. Il Presidente dà poi inizio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

7. Alla chiusura della seduta il Presidente annuncia il giorno e l'ora della seduta seguente o l'eventuale convocazione a domicilio.

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

proposte di modifica della Presidenza

Art. 74

Questioni procedurali

1. Le questioni fondate su espressi richiami al regolamento, all'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Gli Assessori possono proporre solo le questioni fondate su espressi richiami all'ordine del giorno se attinenti alle materie di competenza.

2. Dopo la proposta della questione sull'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni, possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.

3. Sulle questioni fondate su espressi richiami al regolamento il Presidente decide inappellabilmente.

1. Le questioni fondate su espressi richiami al regolamento, all'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Gli Assessori possono proporre solo le questioni fondate su espressi richiami all'ordine del giorno se attinenti alle materie di competenza. **Gli interventi dei consiglieri e degli assessori svolti ai sensi del comma 1 non possono durare più di cinque minuti.**

Art. 77
Numero legale

1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare.
2. La verifica del numero legale, in caso di votazione per alzata di mano, è disposta dal Presidente del Consiglio, su richiesta di un Consigliere. Nel caso di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
3. I Consiglieri presenti in aula, i quali non partecipino ad una votazione, sono considerati agli effetti del numero legale. Agli stessi effetti, colui che richiede la verifica del numero legale, o coloro che richiedono la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, sono sempre considerati presenti.
4. Se, a seguito della verifica di cui al comma 2, risulta che in aula non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Presidente riunisce il Consiglio entro i successivi sette giorni, salvo che entro lo stesso termine il calendario dei lavori preveda già una seduta.
5. La verifica del numero legale è inoltre disposta dal Presidente del Consiglio prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto

4. Se, a seguito della verifica di cui al comma 2, risulta che in aula non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, ~~con un intervallo di tempo non minore di un'ora,~~ oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Presidente riunisce il Consiglio entro i successivi sette giorni, salvo che entro lo stesso termine il calendario dei lavori preveda già una seduta.

favorevole della maggioranza assoluta o qualificata dei componenti il Consiglio.

6. Qualora la mancanza del numero legale sia accertata d'ufficio dal Presidente ai sensi del comma 5, essa comporta l'obbligo di rinviare ad altra seduta o ad altra ora della stessa seduta la deliberazione sulla proposta.

7. Non può essere chiesta la verifica del numero legale sull'approvazione del processo verbale e sulle questioni procedurali.

Art. 94
*Assegnazione alle Commissioni permanenti,
distribuzione e annuncio in aula*

1. Il Presidente del Consiglio assegna i disegni di legge alle Commissioni competenti per materia. Quando un disegno di legge concerne materie di competenza di più Commissioni, il Presidente lo assegna alla Commissione a competenza prevalente. Il Presidente del Consiglio provvede alla correzione formale dei disegni di legge prima della trattazione in Commissione, anche applicando le regole per la redazione dei testi normativi.
2. I disegni di legge sono stampati e distribuiti a tutti i Consiglieri e alla Giunta nonché tenuti a disposizione presso la segreteria del Consiglio per chiunque ne voglia prendere visione.
3. Nella successiva seduta del Consiglio il Presidente dà comunicazione dei disegni di legge presentati e della Commissione cui sono stati assegnati.

Il comma 2 è abrogato

Il comma 3 è abrogato

**Art. 96
Procedura d'urgenza**

1. All'atto della presentazione di un disegno di legge il proponente può chiedere al Consiglio che ne sia dichiarata l'urgenza. Analoga richiesta può essere formulata dal primo firmatario di proposte d'iniziativa popolare.
2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio dopo che sia stato distribuito il testo del disegno di legge cui la richiesta si riferisce. Sentito un oratore contro ed uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno, il Consiglio delibera con votazione per alzata di mano.
3. Se la richiesta è presentata quando il Consiglio non è convocato, il Presidente decide in merito sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
4. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
5. La richiesta della procedura d'urgenza non può essere formulata per i disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, la legge finanziaria, l'assestamento e il rendiconto.

Il comma 2 è abrogato

3. ~~Se la richiesta è presentata quando il Consiglio non è convocato, il Presidente decide con il consenso in merito sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari a tre quarti dei componenti il Consiglio.~~
6. Nel caso di approvazione della procedura d'urgenza si applica l'articolo 62 ter, comma 5.

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

proposte di modifica della Presidenza

Art. 97

Ritiro dei disegni di legge

1. I disegni di legge possono essere ritirati dal proponente dandone comunicazione al Presidente del Consiglio in qualsiasi momento ma prima del passaggio alla discussione articolata in aula.
2. Il Presidente del Consiglio informa i Consiglieri e la Giunta dell'avvenuto ritiro e ne dà comunicazione in aula nella prima seduta successiva.

2. Il Presidente del Consiglio informa i Consiglieri e la Giunta dell'avvenuto ritiro e ~~ne dà comunicazione in aula nella prima seduta successiva.~~

Art. 98

*Termine per l'inizio dell'esame dei disegni di legge
in Commissione*

1. Il Presidente della commissione pone all'ordine del giorno i disegni di legge pervenutigli entro quindici giorni salvo che il proponente non richieda la sospensione della trattazione.

L'articolo 98 è abrogato

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

Art. 106
Relazioni

1. La trattazione di un disegno di legge inizia con la lettura della relazione accompagnatoria, seguita dalla lettura delle relazioni della Commissione; la relazione accompagnatoria viene data per letta salvo richiesta, rispettivamente, del proponente o del relatore. Su proposta di un consigliere, una o più relazioni della Commissione possono essere date per lette qualora nessuno si opponga. Le relazioni sono comunque inserite nel resoconto integrale della seduta.

proposte di modifica della Presidenza

1. La trattazione di un disegno di legge inizia con la lettura della relazione accompagnatoria, seguita dalla lettura delle relazioni della Commissione; la relazione accompagnatoria viene data per letta salvo richiesta, rispettivamente, del proponente o del relatore. Su proposta di un consigliere, una o più relazioni della Commissione possono essere date per lette qualora nessuno si opponga. ~~Le relazioni sono comunque inserite nel resoconto integrale della seduta.~~

Art. 109
Ordini del giorno

1. Prima della chiusura della discussione generale, possono essere presentati da ciascun Consigliere due ordini del giorno sul contenuto complessivo del disegno di legge.
2. Gli ordini del giorno sono letti ed illustrati dal primo firmatario nel corso della discussione generale.
3. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente all'ordine del giorno.
4. Gli ordini del giorno possono essere emendati e ritirati fino all'inizio della fase delle dichiarazioni di voto.
5. Al termine della discussione generale, dopo le repliche, sugli ordini del giorno presentati sono ammesse dichiarazioni di voto, che possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
6. L'ordine del giorno decade nel caso in cui il proponente non sia presente in aula al momento dell'inizio della fase delle dichiarazioni di voto.
7. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest'ultimo.

8. Agli ordini del giorno si applica la disciplina di cui agli articoli 161 e 162.

9. Se il disegno di legge è respinto gli ordini del giorno approvati decadono.

Art. 109 bis

Disciplina particolare per gli ordini del giorno

1. Qualora non sia stato approvato il tempo complessivo per l'esame del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 62 ter, comma 6, la presentazione e l'esame degli ordini del giorno avviene secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Prima della chiusura della discussione generale, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno sul contenuto complessivo del disegno di legge.
3. Gli ordini del giorno sono letti ed illustrati dai presentatori nel corso della discussione generale. Al termine della stessa, su ogni ordine del giorno presentato può intervenire per non più di cinque minuti il primo firmatario, un Consigliere per ciascun gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri componenti il gruppo misto, nonché un componente della Giunta. Gli ordini del giorno presentati decadono nel caso in cui il proponente non sia presente in aula al momento della trattazione.
4. Un componente la Giunta e il primo firmatario hanno inoltre diritto ad un secondo intervento di pari tempo in sede di replica.
5. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente all'ordine del giorno.
6. Gli ordini del giorno possono essere emendati e ritirati fino alla conclusione della discussione.

7. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

8. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest'ultimo.

9. Agli ordini del giorno si applica la disciplina di cui agli articoli 161 e 162.

10. Se il disegno di legge è respinto gli ordini del giorno approvati decadono.

Art. 119

Dichiarazione di voto e votazione finale

1. In sede di dichiarazione di voto finale sul disegno di legge ogni Consigliere può intervenire per non più di venti minuti.
2. La votazione finale sul disegno di legge ha luogo per appello nominale, salvo quanto disposto dall'articolo 78.

1. In sede di dichiarazione di voto finale sul disegno di legge ~~ogni Consigliere può intervenire per non più di venti minuti~~ può intervenire un Consigliere per gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, per non più di dieci minuti.

Art. 135 bis

***Rappresentanza di genere nelle nomine e designazioni
di competenza del Consiglio***

1. Il Consiglio garantisce la rappresentanza dei generi nel complesso delle nomine e designazioni di sua competenza. Questo articolo non si applica alle nomine previste dai capi II, III e IV del titolo I e dai capi I bis, II e III del titolo II.
2. Per i fini del comma 1, per le nomine o designazioni di due o più componenti, i consiglieri devono presentare proposte nominative appartenenti a entrambi i generi.
3. Prima di procedere alla trattazione del punto all'ordine del giorno del Consiglio, relativo alle nomine o alle designazioni indicate nel comma 2, la Conferenza dei presidenti dei gruppi accerta che siano state presentate proposte nominative appartenenti a entrambi i generi.
4. Se l'esito della votazione non assicura la presenza di entrambi i generi, il Presidente proclama eletto il candidato del genere sottorappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati del genere sottorappresentato si procede a un solo ballottaggio tra di essi; se dopo il ballottaggio persiste la parità di voti il Presidente proclama eletto il candidato più giovane di età.

5. Questo articolo non si applica alle nomine e designazioni di componenti che in forza di disposizioni di legge per essere nominati o designati devono rivestire la carica di consiglieri provinciali. Questo articolo non si applica alle nomine e designazioni riservate alle minoranze presenti in Consiglio ai sensi dell'articolo 139.

Art. 139

Tutela delle minoranze

1. Ogniqualevolta in forza di disposizioni di leggi o del presente regolamento sia necessario garantire in una nomina o designazione la rappresentanza delle minoranze presenti in Consiglio, se l'esito di una votazione non assicura tale risultato, il Presidente proclama eletto il candidato di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Per le nomine e le designazioni riservate da leggi o dal presente regolamento alle minoranze presenti in Consiglio, i Consiglieri di minoranza adottano, d'intesa con il Presidente, un'apposita regolamentazione a garanzia di un'autonomia individuazione dei propri rappresentanti e di un'equa distribuzione delle nomine e delle designazioni tra i singoli gruppi.

2. bis. I Consiglieri di minoranza garantiscono, per quanto possibile, la rappresentanza dei generi nel complesso delle nomine e designazioni riservate da leggi o dal presente regolamento alle minoranze presenti in Consiglio.

Art. 139 bis

Tutela delle minoranze

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi monitora le nomine e designazioni effettuate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 135 bis per verificare la presenza complessiva dei due generi.
2. Il monitoraggio previsto dal comma 1 è eseguito anche dai consiglieri di minoranza in riferimento alle nomine e designazioni loro riservate ai sensi dell'articolo 139.

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

proposte di modifica della Presidenza

Art. 144 bis

Seguito della relazione della Corte dei conti

1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la relazione della Corte dei conti inerente il controllo di gestione sull'attività della Provincia, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri e alla Commissione competente per materia.

2. La Commissione, ove ritenga che debbano essere adottati provvedimenti legislativi o amministrativi di competenza della Provincia nella materia oggetto della relazione, esprime il proprio parere in un apposito documento, indicando i criteri informativi dei nuovi provvedimenti. Il documento è distribuito a tutti i Consiglieri e alla Giunta e inviato alla Corte dei conti.

Art. 144 bis

Seguito delle relazioni della Corte dei conti

1. Il Presidente del Consiglio trasmette ai consiglieri e alla commissione competente per materia le relazioni ricevute dalla Corte dei conti sul controllo di gestione sull'attività della Provincia e sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottati dalle leggi provinciali.

2. Se La Commissione, ~~ove ritenga~~ ritiene che devono ~~debbano~~ essere adottati provvedimenti ~~legislativi e amministrativi~~ di competenza della Provincia nella materia ~~oggette~~ della relazione, si esprime ~~il proprio parere~~ formulando le proprie osservazioni in un apposito documento, ~~indicando i criteri informativi dei nuovi provvedimenti. Il documento è distribuito a tutti i trasmesso ai Consiglieri, e alla Giunta provinciale e inviato alla Corte dei conti.~~

Capo VI
Esame delle relazioni del difensore civico

Capo VI
*Esame delle relazioni del difensore civico di documenti
programmatici e di relazioni a consuntivo*

Art. 144 ter
Documenti programmatici

1. Il Presidente del Consiglio trasmette ai consiglieri e alla commissione competente per materia i documenti di indirizzo e di programmazione generale o settoriale ricevuti in base alla legge dalla Giunta provinciale. I documenti sono accompagnati da una relazione illustrativa.
2. L'esame dei documenti programmatici che in base alla legge devono essere discussi dal Consiglio provinciale è posto all'ordine del giorno della prima tornata utile del Consiglio. Su richiesta di almeno tre Presidenti di gruppo, la cui consistenza complessiva sia pari ad almeno nove consiglieri, possono essere sottoposti al Consiglio provinciale anche altri documenti indicati dal comma 1, purché di carattere generale e non soggetti all'applicazione dell'articolo 141.
3. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71.
4. Sul contenuto dei documenti possono essere presentate proposte di risoluzione, a firma di almeno tre consiglieri. Le risoluzioni sono lette e illustrate nel corso degli interventi previsti dal comma 3. Si applicano inoltre gli articoli 160, commi 4, 5, 6 e 7, 161, 162 e 163.

Art. 145

Esame delle relazioni del difensore civico

1. Il Presidente del Consiglio, ricevute le relazioni predisposte dal difensore civico, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri ed alla Giunta.
2. L'esame delle relazioni è posto all'ordine del giorno del Consiglio nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione.

Art. 145

Relazioni sull'attività degli organi istituzionali

1. Il Presidente del Consiglio trasmette ai consiglieri le relazioni ricevute dagli organi istituzionali tenuti in base alla legge a informare il Consiglio provinciale sulla loro attività.
2. L'esame delle relazioni ricevute dagli organi istituzionali che in base alla legge devono essere discusse dal Consiglio provinciale è posto all'ordine del giorno della prima tornata utile del Consiglio. Le altre relazioni di organi istituzionali indicate nel comma 1 sono esaminate dal Consiglio provinciale su richiesta di almeno tre Presidenti di gruppo, la cui consistenza complessiva sia pari ad almeno nove consiglieri. Le relazioni sono esaminate dal Consiglio provinciale con le modalità indicate nell'articolo 144 ter, commi 3 e 4.

Art. 146
Discussione sulle relazioni

1. Nella discussione in Consiglio non si dà luogo alla lettura della relazione. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71.
2. Durante la discussione possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno sul contenuto della relazione. Per la loro discussione e votazione si applica la disciplina di cui agli articoli 109 e 110.

Art. 146
Relazioni sulle leggi provinciali e sulle politiche pubbliche

1. Il Presidente del Consiglio trasmette ai consiglieri e alla commissione competente per materia le relazioni ricevute dalla Giunta provinciale, in base alla legge o al programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, elaborato dall'apposito tavolo di coordinamento.
2. La commissione può chiedere al Presidente della Provincia di integrare le relazioni che non contengono gli elementi indicati dalla legge o dal programma indicato dal comma 1 e di inviare ulteriori informazioni e documenti. Inoltre la commissione può svolgere consultazioni e sopralluoghi ai sensi dell'articolo 57.
3. Se la commissione ritiene di doversi esprimere nella materia della relazione, formula le proprie osservazioni o proposte in un documento, trasmesso ai consiglieri e alla Giunta provinciale.
4. La commissione può esaminare congiuntamente le relazioni, approvando un documento sulla politica provinciale del relativo settore. Su richiesta della commissione o di almeno tre Presidenti di gruppo, la cui

consistenza complessiva sia pari ad almeno nove consiglieri, il documento è esaminato dal Consiglio provinciale con le modalità indicate nell'articolo 144 ter, commi 3 e 4.

5. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e l'attività di valutazione delle politiche pubbliche sono prese in considerazione nell'ambito dell'istruttoria legislativa prevista dall'articolo 97 bis, anche in vista dell'inserimento, della modificazione o della soppressione di clausole valutative o di obblighi informativi.

6. La commissione può presentare al tavolo di coordinamento proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.

7. Il Presidente del Consiglio tiene l'evidenza dei documenti e delle relazioni che la Giunta deve trasmettere al Consiglio in base alla legge e ne sollecita periodicamente l'invio nel rispetto dei termini previsti.

8. Quest'articolo si applica anche alle relazioni che devono essere inviate al Consiglio provinciale, in base alla legge, da organi diversi dalla Giunta provinciale. Il documento previsto dal comma 3 è trasmesso anche all'organo che ha inviato la relazione.

Capo VI.1

Sedute congiunte e altri incontri con soggetti istituzionali

Art. 146.1

Sedute congiunte

1. Il Consiglio provinciale si riunisce annualmente in seduta congiunta con il consiglio provinciale dei giovani.
2. Il Presidente del Consiglio provinciale, stabilita d'intesa con il presidente del consiglio provinciale dei giovani la data della seduta congiunta e il tema oggetto della seduta, convoca la seduta congiunta definendone l'ordine del giorno.
3. Il dibattito è introdotto dalla relazione del presidente del consiglio provinciale dei giovani sull'attività e sulle iniziative del consiglio provinciale dei giovani e sul tema oggetto della seduta. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71.
4. Sul tema oggetto della seduta possono essere presentate proposte di risoluzione, a firma di almeno tre consiglieri. Le risoluzioni sono lette e illustrate nel corso degli interventi previsti dal comma 3. Si applicano inoltre gli articoli 160, commi 4, 5, 6 e 7, 161, 162 e 163.

Art. 146.2

Incontri con gli organi istituzionali o altri soggetti

1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta di almeno tre Presidenti di gruppo, la cui consistenza complessiva sia pari ad almeno nove consiglieri, può organizzare incontri con gli organi istituzionali di cui all'articolo 145 per informare i consiglieri sull'attività degli stessi, promuovere il confronto e la reciproca conoscenza e favorire collaborazioni e scambi di informazioni o di esperienze. Agli incontri sono invitati tutti i consiglieri e la Giunta provinciale.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, stabilisce il programma dell'incontro e le modalità di svolgimento.
3. Quest'articolo si applica anche a soggetti pubblici e privati diversi da quelli dell'articolo 145 e a soggetti rappresentativi di interessi generali, collettivi o diffusi.

Titolo VI

Funzione di controllo e di indirizzo politico

Capo I

Diritti di informazione

Art. 147

Informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere tempestivamente dall'amministrazione provinciale, dagli enti funzionali della Provincia e dalle società da essa controllate e partecipate, le informazioni utili all'esercizio del loro mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti in possesso dell'amministrazione provinciale.
3. I Consiglieri possono chiedere informazioni verbali e possono chiedere, anche verbalmente, di esaminare o acquisire copia di atti o documenti in possesso dell'amministrazione provinciale non coperti dal segreto d'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità delle persone. La richiesta può essere rivolta al Presidente della Provincia, all'Assessore competente per materia o direttamente ai responsabili delle strutture.
4. Se le strutture eccediscono l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di riservatezza, la richiesta di documentazione è rivolta al Presidente della Provincia. In tale

caso il Consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d'ufficio o l'obbligo di riservatezza.

5. Il diritto di accesso dei Consiglieri, in relazione all'esercizio del loro mandato, avviene a titolo gratuito e prescindendo dalla procedura disciplinata dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti.

6. I Consiglieri hanno diritto di accedere, anche con strumenti informatici, alle deliberazioni della Giunta provinciale e alla conoscenza dei dati finanziari relativi al bilancio ed a quelli statistici. Su richiesta del Presidente del Consiglio, la Giunta agevola l'accesso dei Consiglieri alle banche dati riservate ad utenti abilitati che abbiano contenuti utili all'esercizio del mandato consiliare.

7. Nel caso si verificassero ritardi o venissero opposti rifiuti, i Consiglieri interessano il Presidente del Consiglio provinciale, che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Provincia.

8. Copia dell'elenco delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza è trasmessa, contestualmente alla pubblicazione all'albo del Consiglio, a ciascun gruppo. I Consiglieri provinciali e la Giunta hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, entro i limiti stabiliti per l'accesso alle deliberazioni della Giunta provinciale.

Il comma 8 è abrogato

Art. 147 bis

Informazione in materia comunitaria

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio:
 - a) delle proposte relative alla formazione e all'attuazione degli atti comunitari, elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Provincia partecipa con i propri organi;
 - b) delle decisioni adottate dagli organi comunitari che vengono ad incidere sull'esercizio delle competenze e delle politiche provinciali.
2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle informazioni sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio.
3. Le informazioni sono inviate, tramite il Presidente del Consiglio, alla Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea e a tutti i Consiglieri.

L'articolo 147 bis è abrogato

Art. 147 quater
*Informazione sugli atti di indirizzo
e di programmazione strategica della Provincia*

L'articolo 147 quater è abrogato

1. Ferma restando l'applicazione di leggi e regolamenti, il Presidente della Provincia informa il Consiglio sull'attività di programmazione provinciale. Il Presidente della Provincia invia al Consiglio copia dei piani e dei programmi che costituiscono gli strumenti generali e attuativi della programmazione provinciale.
2. I contenuti e le modalità delle informazioni e delle documentazioni sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio.
3. Le informazioni e i documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alle Commissioni competenti e a tutti i Consiglieri.

Capo II ter
Rapporti con l'Unione europea

Art. 150 ter
Sessione europea

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio provinciale si riunisce in sessione europea per esaminare il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, il programma di lavoro del Comitato delle regioni, le relazioni annuali del Governo al Parlamento e la relazione del Presidente della Provincia prevista dall'articolo 150 quinquies.
2. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71.
3. Sul contenuto dei documenti possono essere presentate proposte di risoluzione, a firma di almeno tre consiglieri. Le risoluzioni sono lette e illustrate nel corso degli interventi previsti dal comma 2. Si applicano inoltre gli articoli 160, commi 4, 5, 6 e 7, 161, 162 e 163.
4. Prima della trattazione consiliare, il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, il programma di lavoro del Comitato delle regioni, le relazioni annuali del Governo al Parlamento sono esaminati dalla commissione consiliare competente in materia di affari europei che, a conclusione dell'istruttoria, elabora una proposta di risoluzione per individuare le aree di interesse provinciale del

programma legislativo e di lavoro della Commissione europea e per rivolgere indirizzi alla Giunta provinciale sulla partecipazione della Provincia ai processi decisionali europei.

5. Nell'ambito dell'istruttoria prevista dal comma 4, la commissione consigliare competente in materia di affari europei può richiedere informazioni e documenti ai sensi dell'articolo 56 e svolgere le consultazioni di cui all'articolo 57.

Art. 150 quater
***Partecipazione alla formazione degli atti
dell'Unione europea e alla verifica del rispetto
del principio di sussidiarietà***

1. Il Consiglio provinciale partecipa alla definizione della posizione della Provincia in relazione alla formazione degli atti dell'Unione europea, coordinandosi e collaborando con la Giunta provinciale. La Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo secondo le modalità, anche informatiche, stabilite d'intesa tra i rispettivi presidenti.
2. Tenuto anche conto delle risoluzioni approvate dal Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 150 ter, la commissione consiliare competente in materia di affari europei può formulare, anche con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, delle osservazioni sulle proposte di atti dell'Unione europea, da inviare agli organi statali competenti.
3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta per la formulazione delle osservazioni previste dal comma 2, la commissione consiliare competente in materia di affari europei può richiedere informazioni e documenti ai sensi dell'articolo 56 e svolgere le consultazioni di cui all'articolo 57.

4. Per le proposte di atti dell'Unione europea di maggiore rilievo la commissione consigliare competente in materia di affari europei può elaborare una proposta di mozione per sottoporre al Consiglio provinciale le osservazioni previste dal comma 2. Alla proposta di mozione si applicano gli articoli 160, 161, 162 e 163.

Art. 150 quinquies
Informazione sui processi decisionali europei

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea con riferimento in particolare alla posizione della Provincia nelle delegazioni governative che partecipano all'attività degli organi dell'Unione europea, nei tavoli di coordinamento per definire la posizione italiana, ai progetti di atti normativi dell'Unione europea, ai progetti dei pareri del Comitato delle regioni e ai rappresentanti regionali presso il Consiglio d'Europa.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Presidente della Provincia trasmette al Consiglio provinciale la relazione riguardante l'anno solare precedente:

- a) per riferire sulla conformità dell'ordinamento provinciale al diritto dell'Unione europea, sull'attuazione delle politiche europee, sulle procedure europee contenziose e precontenziose relative ad atti provinciali e sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) per comunicare i provvedimenti notificati alla Commissione europea;

- c) per riferire le posizioni della Provincia espresse a livello europeo o nazionale;
- d) per informare sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati dall'Unione europea.

3. La relazione prevista dal comma 2 è esaminata dal Consiglio provinciale nell'ambito della sessione europea prevista dall'articolo 150 ter.

4. Il Presidente della Provincia informa preventivamente il Consiglio provinciale sulla richiesta della Provincia di proporre ricorso contro un atto normativo dell'Unione europea. Il Consiglio provinciale, anche su proposta della commissione consiliare in materia di affari europei, può approvare una mozione per invitare la Giunta provinciale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea.

5. La Giunta provinciale assicura al Consiglio provinciale, anche tramite la commissione consiliare competente in materia di affari europei, un'informazione tempestiva sull'esperimento da parte dello Stato di azioni di rivalsa.

Art. 150 sexies

Partecipazione all'attuazione degli atti dell'Unione europea

1. Con riferimento all'attuazione degli atti dell'Unione europea da parte della Giunta provinciale, la commissione consiliare competente in materia di affari europei può richiedere informazioni e documenti ai sensi dell'articolo 56 e svolgere le consultazioni di cui all'articolo 57.
2. Gli atti dell'Unione europea attuati dalla Provincia con regolamento sono sottoposti preventivamente al parere della competente commissione consiliare in materia di affari europei ai sensi dell'articolo 141.
3. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio provinciale sulla conformità dell'ordinamento provinciale al diritto dell'Unione europea, sull'attuazione delle politiche europee e sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'appartenenza all'Unione europea con la relazione prevista dall'articolo 150 quinquies, comma 2.

Art. 150 septies

Partecipazione all'attività del Comitato delle regioni

1. La Giunta provinciale assicura al Consiglio provinciale il supporto documentale e informativo relativo ai lavori e alle iniziative del Comitato delle regioni e può chiedere al Consiglio provinciale di esprimere la propria posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni. Prima della trattazione consiliare la richiesta della Giunta provinciale è esaminata dalla commissione consiliare competente in materia di affari europei che, a conclusione dell'istruttoria, elabora una proposta di mozione per sottoporre al Consiglio provinciale le osservazioni predisposte. Alla proposta di mozione si applicano gli articoli 160, 161, 162 e 163.

Capo III
Interrogazioni e interpellanze

Sezione I
Interrogazioni

Art. 151

Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni

1. L'interrogazione, presentata per iscritto da un Consigliere al Presidente del Consiglio, consiste nella semplice domanda, rivolta allo stesso o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie, se abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione provinciale.

2. Le interrogazioni sono trasmesse a cura della segreteria del Consiglio a tutti i Consiglieri e alla Giunta provinciale. Dalla data di invio dell'interrogazione alla Giunta decorrono il termine di cui al comma 3 e quello di quindici giorni di cui al comma 4.

3. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende ricevere risposta scritta. In tal caso la Giunta è tenuta a rispondere entro trenta giorni, comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio. Questi ne cura la trasmissione a tutti i Consiglieri.

**Regolamento interno
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento**
testo vigente

proposte di modifica della Presidenza

4. Se l'interrogazione riguarda argomenti complessi che richiedono il coinvolgimento di soggetti esterni, il Presidente della Provincia ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e all'interrogante entro quindici giorni. La risposta definitiva deve essere inviata entro i trenta giorni successivi a quest'ultimo termine.

5. Il Presidente del Consiglio tiene evidenza delle scadenze delle interrogazioni a risposta scritta e sollecita il Presidente della Provincia in caso di ritardo nelle risposte.

6. Su richiesta dell'interrogante, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio le interrogazioni che non hanno avuto risposta scritta nei termini di cui ai commi 3 e 4, sempreché la stessa non sia comunque pervenuta al momento della redazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 62 ter. Tali interrogazioni sono svolte ai sensi dell'articolo 152.

7. All'inizio della prima seduta di ciascuna tornata il Presidente del Consiglio fornisce l'elenco delle interrogazioni che non hanno avuto risposta ai Consiglieri e al Presidente della Provincia e ne dispone la pubblicazione sul periodico del Consiglio provinciale.

7. All'inizio della prima seduta di ciascuna tornata il ~~Presidente del Consiglio fornisce~~ viene pubblicato nel sito internet del Consiglio l'elenco delle interrogazioni che non hanno avuto risposta ai ~~Consiglieri e al Presidente della Provincia e ne dispone la pubblicazione sul periodico del Consiglio provinciale.~~

Art. 152
Svolgimento delle interrogazioni

1. La lettura e l'illustrazione dell'interrogazione da parte dell'interrogante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. L'interrogazione è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta.
2. La risposta della Giunta all'interrogazione, di durata non eccedente i dieci minuti, può dar luogo a replica non eccedente i cinque minuti da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
3. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interroganti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.

1. La lettura e l'illustrazione dell'interrogazione da parte dell'interrogante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. ~~L'interrogazione è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta.~~

Art. 154

Svolgimento delle interpellanze

1. La lettura e l'illustrazione dell'interpellanza da parte dell'interpellante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. L'interpellanza è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta. Dopo le dichiarazioni della Giunta non eccedenti i dieci minuti, l'interpellante espone, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.
2. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.

1. La lettura e l'illustrazione dell'interpellanza da parte dell'interpellante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. ~~L'interpellanza è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta.~~ Dopo le dichiarazioni della Giunta non eccedenti i dieci minuti, l'interpellante espone, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.

Art. 160

Discussione delle mozioni

1. La lettura e l'illustrazione della mozione da parte del primo firmatario non possono superare i quindici minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. La mozione è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta.
2. Nella discussione delle mozioni possono intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo diverso da quello del primo firmatario nonché un componente la Giunta. Gli interventi non possono superare i dieci minuti. Nel caso delle mozioni di cui agli articoli 158 e 159 la facoltà d'intervento è concessa a ciascun Consigliere e la durata dell'intervento del Presidente della Provincia è di trenta minuti in sede sia di primo intervento che di replica.
3. Un componente la Giunta e il primo firmatario hanno inoltre diritto ad un secondo intervento di dieci minuti in sede di replica.
4. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente alla mozione.
5. Le mozioni possono essere emendate e ritirate fino alla conclusione della discussione.
6. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le

1. La lettura e l'illustrazione della mozione da parte del primo firmatario non possono superare i quindici minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. ~~La mozione è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta.~~

dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

7. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente può consentire che il testo della mozione sia votato per parti separate, distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest'ultimo.

7 bis. Se per la discussione di più mozioni è stato determinato un unico tempo complessivo di esame ai sensi dell'articolo 62 ter, comma 5, fermo restando il rispetto del tempo complessivo assegnato, i tempi di intervento previsti da quest'articolo per la discussione di ciascuna mozione sono raddoppiati.